REGOLAMENTO (CEE) N. 4111/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca originari delle isole Canarie (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del protocollo n. 2 e dell'articolo 10 del protocollo n. 3 allegati all'atto di adesione, i prodotti della pesca figuranti nell'allegato, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, beneficiano, all'importazione nel territorio doganale della Comunità eccetto la Spagna, di dazi ridotti entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che tale preferenza tariffaria è applicabile solo ai prodotti per i quali sono state effettuate importazioni negli anni 1982, 1983 e 1984; che non esistono correnti di scambi commerciali per i suddetti prodotti originari di Ceuta e Melilla e che pertanto non occorre aprire contingenti per i prodotti originari di questi territori; che, per quanto concerne i suddetti prodotti originari delle isole Canarie, i volumi contingentali, calcolati in base al suddetto articolo 3, ammontanto a:

— 604 tonnellate per taluni prodotti dei codici ex 0301, ex 0302, ex 0303 e ex 0304 della nomenclatura combinata,

— 3 429 tonnellate per i prodotti dei codici ex 0306 e ex 0307,

— 539 tonnellate per i prodotti dei codici 1604 11 00 a 1604 30 00,

— 227 tonnellate per i prodotti del codice 2301 20 00;

che non esistono importazioni per quanto riguarda gli altri prodotti;

considerando che i prodotti importati nel limite di questi contingenti tariffari beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti all'articolo 173 dell'atto di adesione e a condizione che siano rispettati i prezzi di riferimento; che tuttavia, se i prodotti in questione sono introdotti in Portogallo, i dazi applicabili devono essere calcolati secondo le disposizioni pertinenti dell'atto di adesione;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata, basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve già tener conto di questo fatto prevedendo i codici della nomenclatura combinata e, ove necessario, i numeri del TARIC relativi ai prodotti in questione;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previsto per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che nella fattispecie conviene non stabilire una ripartizione tra gli Stati membri, senza pregiudizio dei prelievi, sui volumi contingentali, dei quantitativi corrispondenti al loro fabbisogno, alle condizioni e secondo le procedure previste all'articolo 2; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, ad esclusione della Spagna, per i prodotti originari delle isole Canarie, elencati nell'allegato sono sospesi ai livelli nei limiti di contingenti tariffari comunitari indicati a lato.

Entro i limiti di questi contingenti tariffari la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni pertinenti dell'atto di adesione.

2. Per essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari i prodotti in questione devono rispettate i prezzi di riferimento che sono loro applicabili.

3. I prodotti della pesca oggetto di questo articolo possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari

soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Commissione, qualunque sia lo stato della loro presentazione, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:

— della menzione «Origine: isole Canarie», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità, stampata in lettere latine di un'altezza di almeno 20 millimetri,

— del peso netto, in chilogrammi, di pesce contenuto negli imballaggi.

Inoltre, le derrate alimentari preimballate, dei codici da 1604 11 00 a 1604 30 00, devono contenere su ciascun imballaggio immediato, in maniera da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile la menzione «Fabbricato nelle isole Canarie», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Il presente paragrafo è applicabile, fatte salve le norme specifiche previste nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3396/85 [2], nonché nel regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per gamberetti grigi del genere «Crangon crangon» [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3118/85 [4].

Articolo 2

1. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione negli altri Stati membri e domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.

2. I prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 1 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, rendano possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti fintanto che la consistenza dei volumi contingentali lo permette.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sui loro prelievi man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 4

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui contingenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio
Il Presidente
N. WILHJELM

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 322 del 3. 12. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35.
(4) GU n. L 297 del 29. 11. 1985, pag. 3.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi contingentali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.0405	0301 91 00	– Trote (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)		7,5
	0302 11 00			
	0303 21 00			
	0304 10 11			
	0304 20 11	– Filetti congelati di trote		
	0301 99 11	– Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.)		1,2
	0302 12 00	– Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)		
	0303 10 00	– Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
	0303 22 00	– Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)		
	0304 10 13	– Filetti di salmone		
	0304 20 13	– Filetti congelati di salmoni		
	0301 92 00	– Anguille (Anguilla spp.)		1,8
	0302 66 00	– Anguille (Anguilla spp.)		
	0303 76 00	– Anguille (Anguilla spp.)		
	0301 93 00	– Carpe		5
	0302 69 11	– altre carpe		
	0303 79 11	– altre carpe		
	0302 40 90	– Aringhe:		9,3
		– dal 1° gennaio al 14 febbraio		
		– dal 16 giugno al 31 dicembre		
	0303 50 90	– Aringhe:		
		– dal 1° gennaio al 14 di febbraio		
		– dal 16 giugno al 31 dicembre		
	0304 90 25	– altre carni di aringhe:		
		– dal 1° gennaio al 14 febbraio		
		– dal 16 giugno al 31 dicembre		
	0302 61 99	– Spratti:		8,1
		– dal 1° gennaio al 14 febbraio		
		– dal 16 giugno al 31 dicembre		
	0303 71 99	– Spratti:		
		– dal 1° gennaio al 14 febbraio		
		– dal 16 giugno al 31 dicembre		
	0302 31 90	– altri tonni freschi o refrigerati		13,7
	0302 32 90	– altri tonni		
	0302 33 90	– altri tonnetti striati		
	0302 39 90	– altri tonni e tonnetti		
	0302 69 25	– altri pesci di mare		
	0303 41 90	– altri tonni bianchi o alalunga congelati		
	0303 42 90	– altri tonni albacora		
	0303 43 90	– altri tonnetti striati		
	0303 49 90	– altri tonnetti		
	0303 79 31	– altri pesci di mare		
	0302 61 10	– Sardine delle specie Sardina pilchardus		14,3
	0303 71 10	– Sardine delle specie Sardina pilchardus		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi contingentali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.0405 *(segue)*	0302 65 10	– Spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)		
	0302 65 90	– altri squali		5
	0303 75 10	– Spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)		
	0303 75 90	– altri		
	0302 69 31	– Scorfani del nord o sebasti (Sebastes spp.)		
	0302 69 33			
	0303 79 35	– Scorfani del nord o sebasti (Sebastes spp.)		5
	0303 79 37			
	0304 90 31	– altre carni di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)		
	0302 21 30	– Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)		
	0303 31 30	– Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)		5
	0302 21 10	– Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)		
	0303 31 10	– Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)		esenzione
	0302 50 10	– Merluzzi bianchi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac		
	ex 0302 50 90			
	0302 69 35	– Pesci della specie Boreogadus saida		
	0303 60 10	– Merluzzi bianchi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac		7,5
	0303 79 41	– Pesci della specie Boreogadus saida		
	ex 0304 90 37	– altre carni di merluzzi bianchi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac e pesci della specie Boreogadus saida		
	0302 63 00	– Merluzzi carbonari (Pollachius virens)		
	0303 73 00	– Merluzzi carbonari (Pollachius virens)		
	ex 0304 90 41	– altre carni di merluzzi carbonari		
	0302 62 00	– Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)		
	0303 72 00	– Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)		
	0304 90 45	– altre carni di eglefini (Melanogrammus aeglefinus) escluse fresche, refrigerate o congelate		9,3
	0302 69 41	– Merlani (Merlangus merlangus)	604	
	0303 79 45	– Merlani (Merlangus merlangus)		
	0302 69 45	– Molve (Molva spp.)		
	0303 79 51	– Molve (Molva spp.)		
	0302 69 51	– Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)		
	0303 79 55			
	0302 64 90	– Sgombri:		
		– dal 1° gennaio al 14 febbraio		
		– dal 16 giugno al 31 dicembre		
	0303 74 19	– Sgombri:		
		– dal 1° gennaio al 14 febbraio		12,5
		– dal 16 giugno al 31 dicembre		
	0303 79 63	– Pesci della specie Orcynopsis unicolor:		
		– dal 1° gennaio al 14 febbraio		
		– dal 16 giugno al 31 dicembre		
	0302 69 55	– Acciughe (Engraulis spp.)		
	0303 79 65	– Acciughe (Engraulis spp.)		
	0302 22 00	– Passere di mare (Pleuronectes platessa)		
	0303 32 00			

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi contingentali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.0405 *(segue)*	ex 0302 29 00	– Passere artiche (Platichthys flesus)		
	0303 39 10	– Passere artiche (Platichthys flesus)		
	0302 69 61	– Orate di mare della specie Dentex dentex e Pagellus spp.		
	0303 79 71			
	0302 69 65	– Merluzzi (Merluccius spp., Urophycis spp.)		
	0303 78 10	– Merluzzi del genere Merluccius		
	0304 90 47	– altre carni del genere Merluccius		
	0302 69 71	– Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)		9,3
	0303 79 73	– Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)		
	0304 10 51	– altre carni di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)		
	0302 69 75	– Pesci castagna (Brama spp.)		
	0303 79 75	– Pesci castagna (Brama spp.)		
	0304 90 55	– altre carni di pesci castagna (Brama spp.)		
	0302 69 81	– Rane pescatrici (Lophius spp.)		
	0303 79 81	– Rane pescatrici (Lophius spp.)		
	0304 90 57	– altre carni di rane pescatrici (Lophius spp.)		
	0302 69 85	– Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)		
	0303 79 83			
	0304 90 59	– altre carni di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)		
	0302 21 90	– Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepsis)		
	0302 23 00	– Sogliole (Solea spp.)		
	ex 0302 29 00	– Pesci piatti diversi dagli ippoglossi, passere di mare e passere artiche		
	ex 0302 50 90	– Merluzzi bianchi delle specie Gadus macrocephalus		
	ex 0302 61 30	– Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)		
	0303 31 90	– Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepsis)		
	0303 33 00	– Sogliole (Solea spp.)		
	ex 0303 39 90	– altri pesci piatti		9,3
	0303 60 90	– Merluzzi bianchi della specie Gadus macrocepholus		
	0303 71 30	– Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)		
	0303 74 90	– Sgombri della specie Scomber australasicus		
	0303 77 00	– Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)		
	0303 78 90	– Naselli del genere Urophycis		
	0304 90 35	– altre carni di merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus		
	0304 90 49	– altre carni di naselli del genere Urophycis		
	0304 10 31	– Filetti di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida		
	0304 10 39	– altri		11,2
	0304 20 29	– altri		
	0304 20 31	– Filetti congelati di merluzzi carbonari (Pollachius virens)		
	0304 20 33	– Filetti congelati di eglefini		9,3
	0304 20 35	– Filetti congelati di scorfani del Nord o sebasti		
	0304 20 37			7,5
	0304 20 41	– Filetti congelati di merlani		
	0304 20 43	– Filetti congelati di molve (Molva spp.)		9,3

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi contingentali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.0405 *(segue)*	0304 20 45	– Filetti congelati di tonno e pesci del genere Euthynnus		11,2
	0304 20 53	– altri filetti congelati di sgombri		9,3
	0304 20 57	– Filetti congelati di naselli		
	0304 20 59			
	0304 20 71	– Filetti congelati di passere di mare		
	0304 20 73	– Filetti congelati di passere artiche		
	0304 20 75	– Filetti congelati di aringhe		
	0304 20 79	– Filetti congelati di rombi gialli		
	0304 20 81	– Filetti congelati di pesci castagna		
	0304 20 83	– Filetti congelati di rane pescatrici		
	0304 20 21	– Filetti congelati di merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus		
	0304 20 51	– Filetti congelati di Scomber australasicus		
	0304 20 59	– Filetti congelati di naselli del genere Urophycis		
	0304 20 61	– Filetti congelati di spinaroli e gattucci		
	0304 20 69	– Filetti congelati di altri squali		
	0304 20 99	– altri filetti di pesci congelati		
	0302 70 00	– Fegati, uova e lattimi		6,2
	0303 80 00	– Fegati, uova e lattimi		
	0302 69 95	– altri		
	ex 0304 10 19	– Filetti di anguille e di carpe, freschi o refrigerati		esenzione
	ex 0304 10 91	– Carni diverse dai filetti di trote, salmoni, anguille e carpe, freschi o refrigerati		
	0304 10 99	– Carni diverse dai filetti di pesci di mare, freschi o refrigerati		
	ex 0304 20 19	– Filetti di anguille e di carpe, congelati		
	ex 0304 90 10	– Carni diverse dai filetti di trote, salmoni, anguille e carpe, congelati		
	0304 90 99	– Carni diverse dai filetti congelati di pesci non nominati altrove		
09.0407	0306 11 00	– Aragoste		7,8
	0306 21 00	– Aragoste		
	0306 12 00	– Astici interi		esenzione
	0306 12 90	– Astici diversi		
	0306 22 91	– Astici interi non congelati		
	0306 22 99	– altri astici		
	0306 14 10	– Granchi della specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus congelati		5
	0306 24 10			
	0306 14 30	– Granchi porri congelati		9,3
	0306 14 90	– altri granchi congelati		
	0306 19 10	– Gamberi congelati		
	0306 24 30	– Granchi porri non congelati		
	0306 24 90	– altri granchi non congelati		
	0306 29 10	– Gamberi non congelati		
	0306 13 10	– Gamberetti della famiglia Pandalidae		7,5
	0306 23 10	– Gamberetti della famiglia Pandalidae		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi contingentali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.0407 *(segue)*	0306 13 30	– Gamberetti grigi del genere Crangon		
	0306 13 90	– altri gamberetti		
	0306 23 31	– Gamberetti grigi del genere Crangon, freschi, refrigerati o semplicemente cotti in acqua o al vapore		11,2
	0306 23 39	– Gamberetti diversi		
	0306 23 90	– altri gamberetti		
	0306 19 30	– Scampi congelati		
	0306 19 90	– altri, congelati		
	0306 29 30	– scampi, non congelati		7,5
	0306 29 90	– altri, non congelati		
	0307 10 90	– altre ostriche		
	0307 31 10	– Mitili Mytilus spp. vivi, freschi o refrigerati		11,2
	0307 39 10	– Mitili Mytilus, altri		4,6
	0307 21 00	– alcune conchiglie, vive, fresche, o refrigerate	3 429	5
	0307 29 10	– Ventagli-pettini maggiori, congelati		5
	0307 29 90	– altre conchiglie		5
	0307 31 90	– Mitili Perna spp.		5
	0307 39 90	– Militi Perna spp. altri		5
	0307 41 10	– Seppie e seppiole		5
	0307 41 91	– Calamari e calamaretti Loligo spp.		3,7
	0307 41 99	– Ommastrephes sagittatus		5
	0307 49 11	– Seppie e seppiole del genere Sepiola, escluse le Sepiola rondeleti		5
	0307 49 19	– Calamari e calamaretti, altri		5
	0307 49 31	– Calamari e calamaretti Loligo vulgaris		
	0307 49 33	– Calamari e calamaretti Loligo pealei		3,7
	0307 49 39	– Calamari e calamaretti, altri		
	0307 49 51	– Calamari e calamaretti Ommastrephes sagittatus		3,7
	0307 49 71	– Seppie e seppiole		5
	0307 49 91	– Calamari e calamaretti Loligo spp., Ommastrephes sagittatus		3,7
	0307 49 99	– altri		5
	0307 51 00	– Polpi o piovre, vivi, freschi o refrigerati		5
	0307 59 10	– altri, congelati		5
	0307 59 90	– altri		5
	ex 0307 91 00	– altri, vivi, freschi o refrigerati		5
	0307 99 11	– Totani Illex spp., congelati		5
	0307 99 13	– Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae		5
	0307 49 59	– altri		
	ex 0307 99 19	– altri molluschi		5
	ex 0307 99 90	– altri molluschi		5
09.0409	1604 30 10	– Caviale (uova di storioni)		
	1604 30 90	– Succedanei del caviale		18,7
	1604 11 00	– Salmoni		
	1604 20 10	– altre preparazioni e conserve di salmoni		3,4
	1604 19 10	– Salmonidi, diversi dai salmoni		
	1604 20 30	– Salmonidi, diversi dai salmoni		4,3

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi contingentali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.0409 *(segue)*	1604 12 10	– Filetti di aringhe crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane (grattugiato), anche precotti nell'olio, congelati		9,3
	1604 12 90	– altri		12,5
	ex 1604 20 90	– altre preparazioni e conserve di aringhe		
	1604 13 10	– Sardine		18,1
	ex 1604 20 50	– altre preparazioni e conserve di sardine		
	1604 14 10	– Tonni e palamiti	539	
	1604 19 30	– Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamiti (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)		15
	1604 20 70	– altre preparazioni e conserve di tonni, palamiti e altri pesci del genere Euthynnus		
	1604 14 90	– Sarde (Sarda spp.)		
	ex 1604 20 50	– altre preparazioni e conserve di sardine		
	1604 15 10	– Sgombri della specie Scomber scombrus e Scomber japonicus		
	1604 19 50	– Pesci della specie Orcynopsis unicolor		
	ex 1604 20 50	– altre preparazioni e conserve di merluzzi bianchi delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci della specie Orcynopsis unicolor e acciughe		15,6
	1604 16 00	– Acciughe		
	1604 20 40	– altre opreparazioni e conserve di acciughe		
	1604 19 91	– altri filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati		9,3
	1604 13 90	– altri pesci interi o in pezzi		
	1604 15 90	– Sgombri delle specie Scomber australasicus		12,5
	1604 19 99	– altri		
	ex 1604 20 90	– altre preparazioni e conserve di altri pesci		
09.0411	2301 20 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	227	1,2